REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1984

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, se il prezzo medio del mercato mondiale dei foraggi essiccati viene fissato a partire dei prezzi dei prodotti concorrenti, gli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 839/84 (4), prevedono che, per quanto concerne l'orzo, si tiene conto del prezzo d'entrata di tale prodotto ; che il fatto di prendere in considerazione i prezzi di entrata effettivi dell'orzo determina certe anomalie ; che si possono eliminare tali difficoltà prendendo in considerazione un prezzo di entrata medio per la campagna ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 3, paragrafo 3, è inserito, dopo il primo comma, il seguente comma :

« Il prezzo d'entrata da prendere in considerazione è uguale alla media dei prezzi di entrata validi per la campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese per il quale viene fissato il prezzo medio del mercato mondiale. »

2. Nell'articolo 5, viene aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Se, in applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 6, il prezzo medio del mercato mondiale a termine viene fissato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il prezzo di entrata dell'orzo da prendere in considerazione è uguale alla media dei prezzi di entrata validi per la campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese per il quale viene fissato il prezzo medio mondiale a termine. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(4) GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 52.